



sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Sara Energie Rinnovabili

Norme che regolano l'assicurazione

Modello ENER edizione 06/2011



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.
Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091009
Iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni DM CIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

INDICE

DEFINIZIONI	Pag.	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	Pag.	4
SEZIONE I - DANNI MATERIALI DIRETTI	Pag.	5
CONDIZIONI SPECIALI (Sempre operanti)	Pag.	7
CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide solo se espressamente richiamate)	Pag.	10
SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO	Pag.	12
CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide solo se espressamente richiamate)	Pag.	13
CONDIZIONI COMUNI PER LE SEZIONI I E II (Sempre operanti)	Pag.	14
SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	15
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI (Valide solo se espressamente richiamate)	Pag.	16

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Atto di terrorismo: si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

Broker: si intende colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Guasto macchina: si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici, elettronici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Installazioni a terra: si intendono tutte quelle non posizionate sul tetto di edifici o fabbricati. Si precisa che il tetto deve essere situato ad altezza non inferiore, in linea verticale, a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

Macchinario: l'impianto fotovoltaico o a pannelli solari, comprensivo di supporti, staffe, moduli e pannelli fotovoltaici o solari, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Sabotaggio organizzato: si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

Società: Sara Assicurazioni Spa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

- 1) Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI MATERIALI DIRETTI

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, causati alle cose assicurate, collaudate e installate, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale salvo quanto escluso.

Si precisa che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Delimitazione dell'assicurazione

Sono esclusi:

- a) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, occupazione di fabbrica o di edifici in genere che si protragga oltre 5 giorni, requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) i danni verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- d) i danni causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) i danni verificatisi in occasione di terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- g) i danni di deterioramento, logorio, usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicurati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere;
- h) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- j) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- k) i danni causati da crollo, collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti sia del pannello che dell'immobile sul quale siano eventualmente installati;
- l) i danni di frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- m) i danni da errori di progettazione, di calcolo, vizi del materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- n) i difetti di rendimento;
- o) i maggiori costi di riparazione o sostituzione dovuti ad ordinanze e/o disposizioni di Autorità o leggi che regolamentino la condizione, costruzione, ricostruzione o demolizione di macchinari e impianti;
- p) perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto disposto dalla sezione Danni da interruzione di esercizio, qualora sottoscritta;
- q) i danni di inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo compreso contaminazione da amianto e da sostanze radioattive ed i maggiori oneri conseguenti per il relativo smaltimento e bonifica;
- r) i danni verificatisi a seguito di urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- s) i danni a cose in leasing, qualora assicurate con specifica polizza;
- t) i danni a cose per le quali siano trascorsi più di 15 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- u) i danni determinati o risultanti da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici;
- v) i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura;
- w) i danni da virus informatici di qualsiasi tipo.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C
- b) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telex.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI MATERIALI DIRETTI

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura estetica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art.14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 17;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 17 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 17 - Determinazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione
 - 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), diffalcato dell'importo stimato come sub a2).
- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto dell'obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diffalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI MATERIALI DIRETTI

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 18 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, non che delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. 19 - Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell'importo precisato in polizza nella scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento.

Art. 20 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata.

Art. 21 - Operatività dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se sui beni assicurati esistono al momento del sinistro altre coperture assicurative, la presente polizza opererà come segue:

in caso di operatività delle garanzie previste dalle altre polizze, ma di insufficienza del capitale assicurato con le stesse, la presente assicurazione ha funzione integrativa della suddetta insufficienza.

L'indennizzo a carico di ciascun contratto sarà perciò determinato secondo i criteri stabiliti dall'Art. 1910 del Codice Civile.

in caso di operatività delle garanzie previste dalla presente polizza, ma non prestate, in toto o in parte, dalle altre polizze, la presente assicurazione è operante fino alla concorrenza della somma assicurata, fermo il disposto dell'Art. di polizza "Assicurazione parziale", integrato dalla Condizione particolare "Deroga alla proporzionale" eventualmente prevista dal contratto.

Art. 22 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 23 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12d).

CONDIZIONI SPECIALI

(Sempre operanti)

A. Operatività delle garanzie in caso di coesistenza con polizze leasing

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 12) Delimitazione dell'assicurazione, qualora gli enti assicurati fossero oggetto di locazione finanziaria e già assicurati con specifica polizza, la presente copertura opererà per tali enti come segue:

1. per il loro intero valore relativamente ad eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni.
2. per l'eccedenza, fino a concorrenza del loro effettivo valore, relativamente agli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

B. Spese di demolizione e sgombero

La Società assicura le spese documentate necessarie per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire, alla più vicina idonea

discarica autorizzata i residui del sinistro fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, con il limite indicato nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*, fermo quanto previsto dall'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

C. Condizioni operatività atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato

Relativamente ai danni da atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che:

1. le installazioni a terra siano ubicate all'interno di area completamente recintata;
2. le installazioni sul tetto siano a servizio di fabbricati abitati o attività in esercizio, con esclusione quindi di edifici abbandonati.

D. Danni di furto

Relativamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da furto:

1. per gli impianti di potenza fino a 20 kw è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia furto che:
 - a) l'asportazione (o tentativo) sia avvenuta mediante sganciamento, effrazione o rottura degli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
 - b) le installazioni sui tetti siano su fabbricati abitati o in esercizio, con esclusione quindi di edifici abbandonati;
 - c) che le installazioni a terra siano all'interno di area completamente recintata ed abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 1. pannelli rifermati con viti antieffrazione;
 2. pannelli stabilmente vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 3. pannelli dotati di un chip interno che consente il riconoscimento dell'"Inverter";
 4. sistema antifurto di localizzazione GPS;
 5. siano dotate di impianto di videosorveglianza.

Qualora venga meno una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) della presente clausola, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

2. per gli impianti di potenza superiore a 20 kw è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che gli impianti fotovoltaici (ad esclusione di quelli installati su tetto a fabbricati) siano provvisti di:
 1. apposita recinzione;
 2. sistema di video-sorveglianza con collegamento in remoto ad una postazione di monitoraggio di Istituto di Vigilanza che garantisca contrattualmente l'intervento in caso di allarme entro un tempo massimo di 30 minuti;La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta la perdita del diritto a qualsiasi indennizzo.

In ogni caso, siano gli impianti posizionati su tetto o a terra, i pannelli fotovoltaici devono essere installati adottando almeno 1 (uno) dei seguenti sistemi di antifurto:

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici ai relativi sostegni siano stati saldati o abbiano la testa spaccata o siano di tipo "anti-furto";
2. tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
3. sia presente un sistema antifurto di localizzazione GPS;
4. sia presente un sistema di sensori ottici di superficie indirizzati.

La mancata osservanza di tali prescrizioni comporta la perdita del diritto a qualsiasi indennizzo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere.

Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Compagnia appena ne hanno avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente o l'Assicurato rimborsino alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

E. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dell'importo indicato nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento* per sinistro ed annualità assicurativa, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività

industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da furto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti dall'amianto e connessi.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato; qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

F. Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni materiali e diretti da fenomeno elettrico è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che;

1. l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
2. che siano installati sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione, esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, non siano stati attivati i sistemi di protezione sopra indicati e/o nel caso in cui i sistemi di protezione non siano stati danneggiati lo scoperto ed il relativo minimo indicati nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento* si intendono raddoppiati.

G. Guasti macchina

Relativamente ai danni materiali e diretti da guasti macchine è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che l'assicurato si attenga alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico.

Per gli impianti di potenza superiore a 50 kw è condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che l'assicurato garantisca un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

Relativamente al dispositivo elettronico "Inverter" resta convenuto che, in caso di sinistro, sull'indennizzo verrà applicato, rispetto al valore iniziale (dell'Inverter), un deprezzamento del 50% al sesto anno per arrivare, con incrementi annui del deprezzamento del 5%, al 95% a partire dal quindicesimo anno. Nel caso in cui l'Inverter venisse sostituito, tale meccanismo di deprezzamento verrebbe annullato e riapplicato a nuovo ripristinando, per l'Inverter stesso, la situazione esistente all'origine.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Per quanto riguarda i danni da serie (solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

- 1° sinistro: 100% dell'indennizzo
- 2° sinistro: 70% dell'indennizzo
- 3° sinistro: 40% dell'indennizzo
- 4° sinistro: 20% dell'indennizzo
- 5° sinistro: no indennizzo

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

H. Forza maggiore

In caso di sinistri dovuti ad eventi di forza maggiore per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione delle cose assicurate o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, è fatto obbligo all'Assicurato di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.

Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate)

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, detto indennizzo verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

A) Maggiori spese per ore straordinarie e trasporti a grande velocità

A parziale deroga dell'art. 17 penultimo capoverso delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa alle maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, esclusi quelli aerei, fino a concorrenza dell'importo indicato nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'ultimo capoverso dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

B) Maggiori spese per trasporti aerei

A parziale deroga dell'art. 17 penultimo capoverso delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa alle maggiori spese per trasporti con linee aeree regolari fino a concorrenza dell'importo indicato nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'ultimo capoverso dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

C) Terremoto

A parziale deroga dell'art. 12 lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le limitazioni precisate nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

D) Inondazione, alluvione, allagamento

A parziale deroga dell'art. 12 lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le limitazioni precisate nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

E) Terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'Art. 12 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazioni di sostanze biologiche e/o chimiche e/o nucleare e/o radioattive;
- a centrali elettriche con capacità pari o superiore a 600 MW;
- dovuti a interruzione di forniture di servizi e/o accesso a seguito degli eventi prestati con la presente clausola.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, ad ogni scadenza annuale di polizza, di recedere dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata; la Società provvederà alla corrispondente riduzione del premio a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le limitazioni precisate dell'importo indicato nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

F) Deroga alla condizione speciale D. Danni da furto - Limitatamente ad impianti di potenza fino a 20 kw

A parziale deroga di quanto previsto dalla Condizione Speciale D. Danni da furto si conviene che, ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste, qualora siano assenti tutti i requisiti di cui ai punti c1 usque c5, la garanzia furto rimarrà comunque operante, ma lo scoperto con relativo minimo previsti per detta garanzia nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento* si intenderanno raddoppiati e il limite di risarcimento dimezzato.

G) Esclusione danni da furto

Ad integrazione dell'art. Art. 12 - Delimitazione dell'assicurazione sono esclusi i danni da furto.

H) Esclusione danni da guasti macchina

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

Ad integrazione dell'art. Art. 12 - Delimitazione dell'assicurazione sono esclusi i danni da guasti macchina.

I) Valore a nuovo

Limitatamente ai danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio l'art. 17 Determinazione del danno si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo con limite)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura od arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al comma I) e comma II) dell'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari in stato di attività.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

J) Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 12 "Delimitazione dell'assicurazione" comma d), esclusivamente per danni di incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata.

K) Garanzia limitata

A deroga delle Condizioni generali di assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta.

Art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, alle condizioni della presente polizza e nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, a indennizzare l'assicurato delle perdite degli incentivi dal GRNT e impossibilità di vendere l'energia al Gestore conseguenti la mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causate da un danno indennizzabile a termini della Sezione I - Danni Materiali Diretti sempre che:

- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;

Limitatamente ad impianti di potenza superiore a 50 kw è condizione essenziale per l'efficacia della copertura che l'assicurato garantisca un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

Art. 26 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, causato da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore;
- b) limitazioni dell'esercizio e da difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate, derivanti da provvedimenti di governo o di altre autorità;
- c) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato dovuto a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività;
- d) mancata disponibilità da parte dell'assicurato del capitale sufficiente per riparare o rimpiazzare le cose distrutte o danneggiate;
- e) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o rimpiazzo delle cose danneggiate o distrutte;
- f) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Compagnia non risponde inoltre di:

- g) penali o indennità o multe dovute a Terzi;
- h) giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- i) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- j) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Art. 27 - Somma assicurata

La somma assicurata deve corrispondere ai ricavi del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete e del valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.M. del 28.07.05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche che l'assicurato conta di percepire durante l'anno.

Se la somma assicurata fosse, al momento del sinistro, inferiore a quella che si sarebbe realizzata durante l'anno con l'impianto regolarmente in funzione, l'Assicurato, rimanendo per la differenza assicuratore in proprio, sopporta in tale qualità la sua parte proporzionale di danno.

La Società non è mai tenuta a pagare durante il corso di un anno assicurativo somma maggiore di quella assicurata, dedotta la franchigia a carico dell'assicurato.

Art. 28 - Delimitazioni e detrazioni

a) Periodo di indennizzo

Il periodo di indennizzo è il periodo di tempo che decorre dal momento in cui si verifica l'interruzione a seguito di un evento previsto alla Sezione I e termina nel momento del ripristino o riparazione del bene assicurato. Il periodo massimo di indennizzo, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, non potrà superare i giorni indicati nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

b) Franchigia

La franchigia temporale pattuita per ogni sinistro è pari a quella indicata nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento* con decorrenza dal momento in cui si verifica l'interruzione.

Art. 29 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a) si calcola la differenza tra 1 (uno) ed il rapporto tra la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 5 (cinque) giorni successivi al sinistro - prima della riparazione - e la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente ai 30 (trenta) giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si moltiplica il numero dei giorni, prima della riparazione dell'impianto, per il fattore di valorizzazione della produzione giornaliera, come da tabella sotto riportata, utilizzando il fattore relativo ai giorni del mese in cui l'impianto è danneggiato;
- c) si moltiplica il valore risultante dall'operazione di cui al punto a) per il valore risultante dall'operazione di cui al punto b).
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante al punto c) moltiplicato per la somma assicurata, con il limite e al netto dei giorni indicati nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Mese	Fattore di valorizzazione della produzione giornaliera (produzione giornaliera / produzione annua)	Mese	Fattore di valorizzazione della produzione giornaliera (produzione giornaliera / produzione annua)
Gennaio	0,17%	Luglio	0,36%
Febbraio	0,20%	Agosto	0,35%
Marzo	0,28%	Settembre	0,32%
Aprile	0,32%	Ottobre	0,25%
Maggio	0,34%	Novembre	0,18%
Giugno	0,36%	Dicembre	0,15%

Esempio:

$$\text{Indennizzo} = [(1 - A/B) \times (N \times F)] \times SA - (FR \times F \times SA)$$

Leggenda:

- A: Produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 5 (cinque) giorni successivi al sinistro.
- B: Produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente ai 30 (trenta) giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante.
- N: Numero di giorni prima della riparazione dell'impianto riferiti al mese del fattore di valorizzazione della produzione giornaliera utilizzato per il calcolo dell'indennizzo.
- F: Fattore di valorizzazione della produzione giornaliera, relativa al mese in cui l'impianto ha ridotto la sua capacità produttiva.
- SA: Somma assicurata
- FR: Franchigia

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12d).

Art. 31 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate)

A) Estensione danni da interruzione di esercizio

Ad integrazione dell'art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione della Sezione II – Danni da interruzione di esercizio, la Società si obbliga, ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste, a indennizzare l'assicurato delle perdite degli incentivi dal GRNT e impossibilità di vendere l'energia al Gestore a seguito di danni materiali e diretti alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione dell'azienda distributrice che impediscano il dispacciamento dell'energia prodotta dalle cose assicurate.

La franchigia temporale prevista nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento* si intenderà raddoppiato. Questa estensione di garanzia non è operante per danni causati da terremoto, inondazione, alluvione ed allagamento e atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

B) Maggiori spese

Ad integrazione dell'art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione della Sezione II – Danni da interruzione di esercizio, la Società si obbliga, ferme restando tutte le altre condizioni ivi previste, a indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese supplementari documentate per l'acquisto di energia elettrica purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, non saranno perciò considerate ai fini dell'indennizzo le spese sostenute dopo tale data.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di energia imputabile a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, atti vandalici e

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le limitazioni precisate dell'importo indicato nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

CONDIZIONI COMUNI PER LE SEZIONI I E II

(Sempre operanti)

1. Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

2. Onorari dei periti

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 15, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Società della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia viene prestata senza applicazione dell'Art. 18 e sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo col massimo dell'eventuale limite indicato nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento*.

3. Onorario ingegneri e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, resesi necessarie a supporto alla ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto indicato nella *scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento* per annualità assicurativa, fermo quanto stabilito dall'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Buona fede

A parziale deroga degli Artt. 1 e 4 delle Condizioni di Assicurazione la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

5. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

6. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata da Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa, l'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 32 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed esercizio dell'impianto fotovoltaico assicurato nonché in relazione alla produzione e vendita di energia elettrica tramite tale impianto.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

Art. 33 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, solo quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede civile, sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato; in tal caso, restano a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 34 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende:

A) i danni conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;

B) i danni:

- 1) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
- 3) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 4) da impiego di aeromobili;

C) i danni:

- 1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 4) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
- 5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

D) i danni:

- 1) a condutture ed impianti sotterranei;
- 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

E) i danni:

- 1) da furto;
- 2) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- 4) derivati da Responsabilità Civile professionale;

F) i danni:

- 1) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;

G) i danni cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;

H) i danni:

- 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE

I) i danni:

- 1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 3) derivanti da campi elettromagnetici;
- 4) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 6) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;

J) i danni:

- 1) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- 2) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- 3) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;

K) i danni:

- 1) direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 2) direttamente o indirettamente, causati da - o verificatisi in occasione di - atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di qualsivoglia natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da - o non si è verificato in occasione di - atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di polizza;
- 3) i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.

Art. 35 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;

le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

Art. 36 - Rivalsa del gestore di rete

A parziale deroga del punto 1) della lettera G) di cui all'Art. 34 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T., la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in caso di rivalsa del Gestore della Rete per danni a terzi causati dall'energia elettrica prodotta dall'assicurato e ceduta al Gestore della Rete.

La presente estensione di garanzia viene prestata per le denunce presentate per la prima volta durante la validità del contratto e per fatti accaduti per la prima volta durante la validità del contratto. a garanzia viene prestata con un massimale di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

(Valide solo se espressamente richiamate)

Art. 37 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita fra le Società in appresso indicate: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Sara Assicurazioni Spa, all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la delegataria può sostituire le quietanze eventualmente

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le società coassicuratrici risulta dai rispettivi "estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall'"estratto unico", firmato dalla Società delegataria a nome e per conto delle coassicuratrici stesse.
